



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DEL 03.12.2015 N. 1

Quesiti nn. 1 e 2

"1) nel bando non vi è indicazione di chi dovrà sostenere, e/o anticipare, i costi dei ticket catastali ed eventuali bolli da versare all'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio competente, , qual'ora non sussistano i requisiti di gratuità o esenzione dal pagamento delle stesse, necessari all'espletamento degli prestazioni professionali a base di bando, sia in ambiente Pregeo (frazionamenti) che in ambiente Docfa (accatastamenti), nè quelli per gli estratti di mappa necessari alla redazione degli elaborati di frazionamento: tali oneri sono di solito in capo alla committenza, sia pubblica che privata, e costituiscono importo considerevole ai fini della formulazione offerta economica."

"2) Non vi è alcuna indicazione di chi dovrà sostenere competenze professionali e/o i costi relativi a eventuali istanze, sia esse quantificate come oneri di ticket catastali che eventuali bolli richiesti dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio, qual'ora non sussistano i requisiti di gratuità o esenzione dal pagamento delle stesse, per la correzione ed/o allineamento di errori catastali pregressi: tali prestazioni non risultano incluse nel bando, ma risulterebbero propedeutiche e necessarie allo svolgimento delle pratiche richieste, pena l'impossibilità di accettazione delle pratiche da parte dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio, e quindi di espletamento dell'incarico da parte del concorrente aggiudicatario."

Risposta ai quesiti nn. 1 e 2

L'importo posto a base di gara è comprensivo degli oneri e di tutte le spese attinenti ai servizi in oggetto da sostenersi da parte del soggetto aggiudicatario (cfr. punto 2. Avviso Pubblico - IMPORTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA INCLUSE SPESE e lo Schema Tipo di Disciplinare, quest'ultimo fornito ai concorrenti che fanno richiesta della Documentazione di gara).

Quesito n. 3

"3) Al punto 5. del bando "Garanzie" si fa riferimento, usando un verbo al futuro, al dovere di dichiarazione da parte del concorrente del possesso della polizza professionale, ma non si accenna se la mancata presentazione della dichiarazione in fase di offerta costituisce causa di esclusione, nè se il non possesso della polizza, la falsità della dichiarazione resa, oppure se la polizza non fosse in corso di validità al momento di presentazione dell'offerta sia o meno causa di esclusione, e se questo requisito valga solo per il professionista singolo, o anche per il collaboratore tecnico, o nel caso di raggruppamenti per tutti i componenti del raggruppamento".

Risposta al quesito n. 3

Il Punto 5) dell'Avviso Pubblico prescrive che "I concorrenti dovranno dichiarare di essere in possesso di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza".



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

In ossequio al disposto di cui all'art. 46, co. 1-*bis*, del D.Lgs. n. 163/2006, di previsione delle cause tassative di esclusione, fra cui non rientra quella in oggetto, la mancata dichiarazione non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Tale onere dichiarativo è riferito alla successiva fase di sottoscrizione del Disciplinare d'incarico.

L'onere dichiarativo in oggetto è riferito espressamente ai "concorrenti" e, per tale motivo, è escluso che sia riferito anche al Professionista laureato abilitato da meno di 5 anni, in quanto quest'ultimo non assume la qualifica di concorrente, bensì di mero collaboratore, il quale non è necessario assuma la responsabilità di specifiche parti dei servizi (cfr. T.A.R. Marche, Sez. I, 24.07.2015, n. 602).

Nell'ipotesi di Raggruppamenti temporanei la *polizza di responsabilità civile professionale* dovrà essere riferita:

- ad ogni Professionista partecipante nel Raggruppamento aggiudicatario, per le ipotesi di Raggruppamenti temporanei di liberi Professionisti;
- ad ogni Società di Professionisti partecipante nel Raggruppamento aggiudicatario, per le ipotesi di Raggruppamenti temporanei di Società di Professionisti;
- ad ogni Società di Ingegneria partecipante nel Raggruppamento aggiudicatario, per le ipotesi di Raggruppamenti temporanei di Società di Ingegneria;
- al Consorzio, qualora il Consorzio concorra in proprio, ovvero a tutte le Società di Professionisti o di Società di Ingegneria per le quali il Consorzio concorre, per le ipotesi di Consorzi Stabili di Società di Professionisti e di Società di Ingegneria.

Quesito n. 4

"4) Al punto 3. del bando "Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione" al punto 3.4) alla capacità tecnica e professionale del concorrente, da dimostrare tramite documentazione di cui al punto o e) del Disciplinare di gara, elaborato "Elenco dei principali servizi", che dovranno, come si legge nel bando, essere verificati dalla stazione appaltante e dimostrati dall'aggiudicatario, siano essi per committenti pubblico o privati, ma non viene specificato il criterio di valutazione della stessa capacità tecnica.

Tuttavia al punto 6. "Criterio di aggiudicazione" si fa riferimento al solo criterio del prezzo più basso, senza citare la capacità tecnica, e al successivo punto 10. "Ulteriori informazioni complementari", al punto secondo, il bando prevede che in caso di offerte uguali - senza specificare se uguali di prezzo offerto e/o capacità tecnica - si procederà per sorteggio all'individuazione dell'aggiudicatario.

Come viene quindi valutato il requisito di capacità tecnica?

Cosa succede se si presentasse il caso di due o più concorrenti con lo stesso prezzo più basso, ma evidenti differenze di quantità, importi e/o numero di prestazioni professionali inerenti al bando svolte negli ultimi tre anni, e conseguente



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

relativa esplicita differenza nel requisito capacità tecnica, che risulta richiesto nello stesso bando ai sensi dell'art 42 comma 1 lett. a) del D.lgs 163/2006?

E di conseguenza, in base al bando così come pubblicato, cosa succede se il concorrente con il prezzo più basso, non risulti, ai sensi del punto 3.4) e relativo elaborato richiesto, anche quello con la maggiore capacità tecnica?"

Risposta al quesito n. 4

Il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall'Avviso Pubblico ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 è un requisito che rileva unicamente ai fini dell'accesso alla procedura di gara. Il mancato possesso di tale requisito comporta la necessaria non ammissione alla procedura di gara.

Pertanto, tale requisito, in rispetto all'ordinamento di settore, non è soggetto ad alcuna valutazione comparativa fra i concorrenti alla gara, in ossequio al divieto di commistione fra elementi soggettivi di partecipazione e elementi oggettivi di valutazione.

Inoltre, si evidenzia che i servizi oggetto di gara saranno aggiudicati sulla base del criterio del *prezzo più basso* di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale non ammette alcuna valutazione in merito ad un'eventuale offerta tecnica proposta (diversa, si precisa, dalla capacità tecnica e professionale dei concorrenti).

La precisazione di cui all'Avviso Pubblico, ai sensi della quale *"In caso di offerte uguali, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio"*, è riferita, pertanto, all'uguaglianza del solo prezzo offerto.

Quesito n. 5

"5) Nel disciplinare di gara al punto "Contenuto busta B - Offerta economica" si fa riferimento all'obbligatorietà, pena esclusione, della sottoscrizione dell'offerta economica da parte del professionista singolo o dal titolare/legale del soggetto concorrente, o eventuale procuratore.

Visto che l'offerta economica, di cui non si ha la documentazione amministrativa in quanto non liberamente scaricabile dal sito del comune, potrebbe prevedere, come spesso accade in bandi simili, la definizione delle competenze spettanti (in forma assoluta o percentuali) tra i vari componenti del raggruppamento, o tra professionista e collaboratore, si chiede se sussista l'obbligo, pena esclusione, che tale offerta sia sottoscritta da tutti i professionisti partecipanti a vario titolo all'offerta."

Risposta al quesito n. 5

Costituiscono principi immanenti nell'ordinamento dei contratti pubblici e, pertanto, direttamente applicabili ad ogni procedura di gara, quelli secondo cui l'offerta economica, qualunque contenuto essa abbia, deve essere sottoscritta:

- dal *soggetto mandatario*, nel caso di Raggruppamenti temporanei costituiti (art. 34, co. 1, lett. d), D.Lgs. n. 163/2006);



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

- da tutti i soggetti partecipanti in Raggruppamento temporaneo, nel caso di Raggruppamenti temporanei costituendi (art. 37, co. 8, D.Lgs. n. 163/2006).

Quesito n. 6

"6) al punto 1) dell'avviso pubblico in oggetto, comma secondo, si fa riferimento alla regolarità contributiva del soggetto concorrente. Non si definisce però se tale regolarità sia requisito che il candidato debba possedere al momento di presentazione dell'offerta, o al momento di sottoscrizione dell'eventuale incarico, dopo l'aggiudicazione, o in entrambi i momenti, e se questa sia clausola di eventuale decadenza."

Risposta al quesito n. 6

Costituisce principio immanente nell'ordinamento dei contratti pubblici e, pertanto, direttamente applicabile ad ogni procedura di gara, quello secondo cui il requisito della regolarità contributiva (art. 38, co. 1, lett. d), D.Lgs. n. 163/2006) deve essere posseduto sin dal momento della partecipazione alla procedura di gara e mantenuto per tutta la durata dell'affidamento (ex multis T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. III, 15.01.2015, n. 110).

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DEL 03.12.2015 N. 2

Quesito n. 1

"1) nel bando, al punto b) del disciplinare di gara, si cita la figura del professionista abilitato da meno di cinque anni, nella formula "Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante, tale Dichiarazione dovrà essere presentata, anche dal/i Professionista/i abilitato/i da meno di cinque anni all'esercizio della professione individuato/i quale collaboratore/i, per l'esecuzione dei Servizi utilizzando lo schema di cui al Modello B - Professionista Incaricato".

Si chiede quindi se

a) vi sia l'obbligo, per i candidati in raggruppamenti, e/o anche per il candidato professionista singolo di avere un collaboratore professionista/i abilitato/i da meno di cinque anni ai fini della partecipazione al bando, e se la mancanza di questo requisito costituisca causa di esclusione;

b) se il collaboratore professionista/i abilitato/i da meno di cinque anni debba essere in possesso di particolari requisiti (polizza, regolarità contributiva, etc);

c) se i requisiti di capacità tecnica del professionista/i abilitato/i da meno di cinque anni, collaboratore/i possano essere utilizzati in avvalimento del professionista singolo, o dal raggruppamento per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica;

c) se, nel caso di candidato professionista singolo al contempo abilitato da meno di cinque anni, nel caso in cui tale candidato abbia tutti i requisiti di capacità tecnica per partecipare al bando, esso possa fare a meno dell'eventuale obbligo di co-



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

partecipazione di un professionista/i abilitato/i da meno di cinque anni in qualità di collaboratore, nonchè se questo specifica situazione costituisca un punteggio maggiore ai fini dell'aggiudicazione."

Risposta al quesito n. 1

a) La previsione da parte del concorrente quale collaboratore di un Professionista laureato abilitato da meno di 5 anni è obbligatoria per qualsiasi concorrente, indipendentemente dalla natura giuridica dello stesso. La mancata previsione di tale figura professionale costituisce causa di esclusione.

b) Il Professionista laureato abilitato da meno di 5 anni è necessario sia in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel modello di dichiarazione a questa figura dedicata (*Modello B - Professionista incaricato*) e, quindi, dei requisiti di partecipazione di cui ai punti 3.1), 3.2) 3.3) dell'Avviso Pubblico.

c) I requisiti di capacità tecnica e professionale eventualmente posseduti dal Professionista laureato abilitato da meno di 5 anni non possono essere utilizzati dal concorrente, mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai fini del raggiungimento della capacità tecnica e professionale richiesta dall'Avviso Pubblico. Ciò, in quanto il Professionista laureato abilitato da meno di 5 anni non può assumere la qualità di concorrente alla procedura di gara, bensì quella di mero collaboratore di quest'ultimo.

d) La previsione dell'obbligo da parte del concorrente di prevedere quale collaboratore un Professionista laureato abilitato da meno di 5 anni ha la finalità di favorire l'acquisizione di esperienza professionale da parte dei giovani Professionisti, che consenta agli stessi la maturazione professionale e l'arricchimento del proprio *curriculum* professionale in vista dello svolgimento di futuri incarichi.

Tale finalità rimane salva anche nell'ipotesi in cui lo stesso Professionista laureato abilitato da meno di 5 anni sia in possesso in proprio di tutti i requisiti di partecipazione alla procedura di gara. Ciò, evidentemente, in quanto il possesso da parte di tale Professionista di tutti i requisiti di partecipazione dimostra la considerevole esperienza maturata dallo stesso e, perciò, la sua idoneità a favorire la maturazione professionale di un altro Professionista laureato abilitato da meno di 5 anni.

La previsione quale collaboratore di un Professionista laureato abilitato da meno di 5 anni non comporta alcuna valutazione ai fini dell'aggiudicazione della gara, in quanto la stessa è aggiudicata secondo il criterio del *prezzo più basso* di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Saverio Mengoli